

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2006, n. 6

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE MUTUALISTICA IN EMILIA-ROMAGNA

Con la L.R. n. 6 del 2006 la Regione Emilia-Romagna, proponendosi di sostituire ed innovare la L.R. n.22/90, si impegna a porre in essere una serie di azioni finalizzate al sostegno e allo sviluppo della cooperazione a scopo mutualistico e non lucrativo. In particolare la Regione sostiene:

- la conoscenza, diffusione e accrescimento della prassi e della cultura cooperative;
- la sperimentazione negli ambiti: della cultura della responsabilità sociale d'impresa, della partecipazione nel governo dell'impresa, dello sviluppo sostenibile, dell'impegno nello sviluppo locale e della sussidiarietà;
- la creazione e lo sviluppo di nuove imprese cooperative in tutti i settori, in particolare: in quelli della cooperazione sociale, dei servizi sociali, culturali e ambientali; nell'ambito dell'aggregazione di lavoro autonomo professionale; per la soluzione di situazioni di crisi di imprese; nell'attività di sviluppo di politiche attive del lavoro e di promozione di azioni di contrasto alle forme di precarietà;
- la promozione di iniziative per l'informazione, tutela e partecipazione di consumatori e utenti.

La legge crea poi la Consulta della cooperazione, composta da tre rappresentanti della Giunta e da sei rappresentanti delle associazioni di cooperative maggiormente rappresentative nel territorio regionale. Essa è istituita presso la Presidenza della Giunta ed è presieduta dallo stesso Presidente della Regione; svolge compiti essenzialmente consultivi, fornendo pareri alla Giunta sui progetti di legge e sugli interventi regionali relativi allo sviluppo della cooperazione e alle politiche economiche che coinvolgono la cooperazione.

La Consulta redige un rapporto biennale sullo stato della cooperazione e sulle iniziative svolte in applicazione della stessa legge n. 6 del 2006, ponendo a base dell'elaborazione del testo i risultati della funzione di Osservatorio sulla cooperazione svolta dalla Regione. Ai sensi dell'art. 5, infatti, è compito della Regione raccogliere ed elaborare informazioni di tipo economico, storico e sociologico sullo stato e sullo sviluppo della cooperazione regionale.

L'art. 6 autorizza poi la Regione a partecipare, quale socio fondatore, all'istituzione della "Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola", a condizione che la Fondazione stessa persegua l'obiettivo di promuovere studi e ricerche sul movimento cooperativo, e istituisca a tal fine un archivio storico ed un centro di documentazione. Per realizzare le finalità individuate dalla legge, la Regione ricorre ad una vasta gamma di strumenti. In primo luogo promuove la stipula di appositi "Accordi",

sottoscritti con le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, finalizzati alla realizzazione di “Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa”. In secondo luogo, sostiene ed utilizza specifici strumenti finanziari:

- interventi per attivare garanzie, controgaranzie, cogaranzie, tramite la costituzione di appositi fondi, per sostenere le iniziative di accesso al credito e per favorire iniziative di finanziamento, volte all'incremento della partecipazione dei soci nelle imprese cooperative e/o all'ingresso di nuovi soci; o all'attività di cooperative nate da crisi aziendali secondo le norme specificatamente previste dalle leggi;
- interventi di finanziamento agevolato;
- interventi a sostegno delle attività del Consorzio fidi costituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 22, (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione).

Infine, con l'art. 9, la Regione si impegna a concedere, sulla base di criteri definiti con provvedimenti della Giunta regionale, contributi e finanziamenti alle cooperative di nuova costituzione per le opere di sviluppo progettuale e di primo impianto; in particolare, i contributi devono essere destinati alle cooperative sociali che operano per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o per progetti di particolare valore sociale, nonché per le cooperative costituite per l'uscita da situazioni di crisi aziendale.